

Penale Sent. Sez. 6 Num. 46788 Anno 2017

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udiienza: 26/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

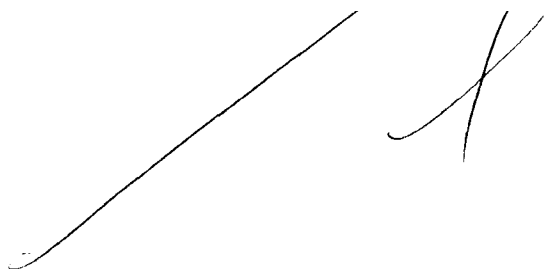
avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato _____ del foro di ROMA in difesa di,
_____, il quale conclude insistendo per l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale avverso la sentenza assolutoria emessa il 17.4.2015 dal GUP del Tribunale di Matera , in riforma della decisione ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all'art. 323 cod. pen.
comandante della Stazione CC.

nell'esercizio delle sue funzioni, in violazione di quanto prescritto dall'art. 193 c.d.s., avendo riscontrato nel corso di un controllo su strada che l'autovettura condotta dal proprietario era priva di assicurazione RCA obbligatoria, o contravvenzionare il procedere al sequestro amministrativo dell'autovettura, così intenzionalmente procurando al predetto Trotta un ingiusto vantaggio patrimoniale, condannando l'imputato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce:

2.1. mancanza di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, non bastando a sostanziare la intenzionalità del dolo il rilievo operato dalla Corte circa l'obiettivo finalità di vantaggio nei confronti del privato derivante dalla violazione della norma del codice della strada, essendo l'obiettivo perseguito dal maresciallo comunque il perseguimento del pubblico interesse.

2.2. Violazione degli artt. 62bis, 132 e 133 cod. pen. - ingiustificatamente - nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la non gravità dell'omissione - non concesse le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

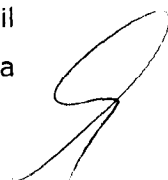
1. Il ricorso è fondato sull'assorbente primo motivo.

2. Nel delitto di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il

profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio (Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005, Fabbri ed altro, Rv. 231343); ancora, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 35814 del 27/06/2007, Pacia e altri, Rv. 237916).

La Corte ha, inoltre, ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un'amministrazione comunale non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell'abuso di ufficio affermando che la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255368).

3. Esula, pertanto, dall'alveo di legittimità il giudizio espresso dalla sentenza di "oggettiva finalizzazione" della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi omesso di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veicolo.



4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Deciso il 26.9.2017.